

Regione del Veneto

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti

Sede legale: Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 07/01/2025

Oggetto: CONVENZIONAMENTO CON GLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO PER L’AFFIDAMENTO, IN FORMA CONTINUATIVA, DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA DELL’AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI. PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027.

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, dott. Marco Fachin, proponente della presente deliberazione e responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26 la Regione Veneto che ha disciplinato il sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, conferendo agli enti sanitari e alle associazioni autorizzate ed accreditate la possibilità di concorrere all’espletamento delle attività di trasporto di soccorso ed emergenza intrinsecamente sanitarie, in considerazione della loro diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto socio-sanitario veneto, nonché dei valori di efficienza e qualità del servizio reso, nell’interesse generale e nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.

Visto che con D.G.R. della Regione del Veneto n.179 del 27/02/2014 sono state approvate le disposizioni attuative della sopra citata L.R.V. n. 26/2012, individuando, mediante apposita elencazione gli enti accreditati al servizio di soccorso e trasporto con ambulanza, nonché le relative modalità di affidamento, incentrandole sul regime convenzionale diretto con le associazioni di volontariato e gli enti pubblici a base associativa, di cui al comma 2 dell’art. 4 della Legge Regionale 16/8/2002, n. 22.

Tenuto conto che:

- l’art. 57 del Codice del Terzo Settore rappresenta la “codificazione” della giurisprudenza euro-unitaria ed ha fondamento nella stessa direttiva degli appalti pubblici (Direttiva 2014/21/UE) che, al considerando n. 28, afferma che essa non trova applicazione in ordine a *“taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni ed associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva”*. Si prevede che i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza possano essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato o comunque enti del terzo settore;
- l’art. 6 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, afferma che la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, come quella in oggetto, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII

del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

- il Legislatore regionale, con L.R.V. n. 26/2012 come attuata dalla DGR Veneto n. 179/2014, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente nella materia della tutela della salute di cui all'art. 117 c.3 Costituzione (Consiglio di Stato, sez. III, ord., 5 novembre 2018, n.6264; 22 febbraio 2018, n.1139) oltre che in forza delle competenze riconosciute dall'art. 2, comma 1 D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502 ha previsto un "*obbligo*" di affidamento del servizio di trasporto sanitario di urgenza agli Organismi di Volontariato che non contrasta con la "*possibilità*" di tale affidamento, introdotta dal Codice del Terzo Settore e che trova la propria genesi nell'esclusione dall'obbligo della selezione pubblica prevista dalla disciplina comunitaria e dalle pedissequa disposizioni del Codice dei Contratti pubblici a prescindere dal valore del servizio e dunque dal superamento o meno delle soglie di rilevanza comunitaria (in questo senso anche TAR Calabria, sez. II, 17 Giugno 2020, n. 1068);

Richiamato integralmente il provvedimento n. 1259 del 22/11/2024 nel quale veniva disposto di dare avvio alla nuova procedura di affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza in ambulanza nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti tramite gli Organismi di Volontariato;

Considerato che il medesimo provvedimento prevedeva il seguente iter procedimentale:

- indizione del procedimento;
- pubblicazione sui siti informatici dell'avviso e dei relativi allegati;
- procedura comparativa per la scelta del soggetto;
- conclusione della procedura e pubblicazione del provvedimento finale;
- sottoscrizione della convenzione e pubblicazione della convenzione;

Dato atto che in data 22/11/2024, è stato pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione un avviso per l'affidamento, in forma continuativa, del servizio di soccorso sanitario di emergenza e urgenza dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 117/2017 volto alla costituzione di un elenco di Organismi di Volontariato qualificati al quale hanno potuto partecipare tutti gli Organismi in possesso dei seguenti requisiti:

- sede operativa nella Provincia di Belluno;
- iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- inserimento nell'elenco regionale degli Organismi di Volontariato autorizzati all'attività di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza in base a quanto previsto dalla L.R.V. n. 26/2012, e pertanto idonea a stipulare convenzioni;
- in possesso dei requisiti per trasporto o trasporto e soccorso come previsto dalla DGR 870/2022;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, per quanto compatibile, quale dimostrazione di possesso di requisiti di moralità professionale, come previsto dall'art. 56, comma 3, del D.Lgs. 117/2017;

Visto il verbale del 02/12/2024 con cui il RUP, dott. Marco Fachin, ammette alle successive fasi del procedimento i seguenti Organismi di Volontariato secondo le zone di intervento prescelte dagli stessi:

ORGANISMI DI VOLONTARIATO	ZONA DI INTERVENTO
Ass. Volontari Ambulanza e Protezione Civile Rocca Pietore	Rocca Pietore
Ass. Provinciale di Soccorso Croce Bianca ODV	Cadore/Comelico/Cortina e Agordino/Livinallongo
Croce Bianca Colle Santa Lucia	Colle Santa Lucia e zone limitrofe
Croce bianca Val Fiorentina	Selva di Cadore
Croce Rossa Italiana - Comitato di Feltre	Feltrino
Volontari Croce Verde Alleghe ODV	Alleghe e San Tomaso Agordino

Ass. Croce Verde Val Biois ODV	Falcade/Canale d'Agordo/Vallada Agordina/Cencenighe
Ass. Civile Volontari Croce Verde di Zoldo	Zoldo Alto
Serv. di Soccorso Ambulanza dei Donatori del sangue di Forno di Zoldo	Forno di Zoldo/Zoppè di Cadore
EVA Alpago – Emergenza Volontari Ambulanza	Alpago
Valbelluna Emergenza ODV	Longarone
Associazione VOL.A - Volontari Ambulanza ODV	Belluno/Feltrino

Preso atto che l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti con nota protocollo n. 76738 del 02/12/2024 ha inviato agli Organismi di Volontariato qualificati una bozza di convenzionamento, agli atti del procedimento, richiedendo offerta per il servizio di soccorso sanitario di emergenza e urgenza per l'anno 2025;

Considerato che a seguito degli incontri, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 166/2013, dalla DGRV n. 179/2014, dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 72/2021 (linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo Settore) sono stati definiti, attraverso l'utilizzo di un modello prestabilito dall'Amministrazione, i costi che possono essere ammessi al rimborso per la definizione di una nuova convenzione (agli atti del procedimento) riguardante il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza in ambulanza nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;

Dato atto che tale modello di rimborso prevede di considerare solo le spese ed i costi effettivamente sostenuti dagli Organismi di Volontariato per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, mentre è esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e vi è una limitazione al riconoscimento dei costi indiretti (spese generali) per la sola quota imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017;

Rilevato che le modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per i servizi resi sono già state attivate e collaudate presso la scrivente per il servizio di soccorso in emergenza/urgenza con precisa individuazione delle voci e le modalità di calcolo in base all'effettiva attività svolta.

Dato atto che il previsto modello di rimborso prevede l'erogazione da parte dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di un acconto periodico pari ad una frazione di quanto preventivato per alcune voci di spesa relative ad ammortamenti, spese di assicurazione, spese di gestione sedi, costo di eventuali dipendenti, mentre le altre spese variabili sostenute (carburanti, manutenzione, dpi) verranno rimborsate, di volta in volta, alla presentazione del documento giustificativo della spesa;

Preso atto che, sulla base del confronto della spesa storica e delle proiezioni per la definizione della base d'asta per l'esperimento di un'eventuale procedura di gara secondo il codice dei contratti, l'affidamento del servizio di soccorso sanitario di emergenza e urgenza agli Organismi di Volontariato comporta un risparmio dovuto dal fatto che agli Organismi di Volontariato, diversamente che agli operatori economici tradizionali, non viene corrisposto l'utile ma solo il rimborso delle spese per l'attività prestata gratuitamente dai volontari, e pertanto si rientra nella previsione normativa di *condizioni più favorevoli al ricorso al mercato*;

Tenuto conto dei fabbisogni dei servizi di emergenza territoriale indicati dal Direttore della Centrale Operativa SUEM e riportati nel prospetto "schema di copertura", agli atti del procedimento;

Considerato che il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) richiede anche il rispetto di principi basilari che, sostanzialmente, si possono ricondurre ai principi di "buon andamento e imparzialità" dell'attività amministrativa; tali principi non rappresentano sicuramente un ostacolo al convenzionamento con gli Organismi di Volontariato in quanto tutto il procedimento di sottoscrizione è orientato al raggiungimento dell'interesse pubblico, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, consentendo anche la realizzazione del principio di solidarietà:

- il particolare contesto geografico e sociale in cui opera l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti riconosce la peculiarità di un territorio vasto, dalla viabilità complessa, e con una popolazione, tranne per le due città principali, estremamente rarefatta.
- la disponibilità offerta dagli Organismi di Volontariato in tale contesto rappresenta spesso l'unica risposta ai bisogni di soccorso della Provincia;
- l'integrazione dell'attività di soccorso con quella di trasporto sanitario rappresenta la risposta più adeguata e realizzabile, poiché valorizzando le risorse presenti sul territorio offre una maggiore flessibilità non realizzabile con l'affidamento separato dei due aspetti dell'utilizzo delle ambulanze (il trasporto ed il soccorso) a soggetti diversi. L'estrema variabilità della domanda sia di soccorso che di trasporto può rischiare infatti di sottoutilizzare uno dei due aspetti, non riuscendo potenzialmente a soddisfare l'altro in modo adeguato. L'attenta regia della C.O. SUEM viceversa potrebbe ottimizzare l'intero pool delle risorse presenti sul territorio sulla base delle esigenze contingenti nello specifico momento, garantendo in ogni momento una adeguata quantità di risorse utilizzabili per l'emergenza anche in situazioni di criticità del sistema.
- l'affidamento in convenzione del servizio agli Organismi di Volontariato inoltre, contribuirebbe a rafforzare ulteriormente tale settore, ultimamente in crisi per diversi motivi legati alla difficile situazione congiunturale, evitando in tal modo che una preziosa risorsa che partecipa in modo significativo all'attività di soccorso ospedaliero possa, in futuro, scomparire, con la conseguente necessità di individuare soluzioni ben più onerose per garantire il soccorso alla popolazione.

Considerato che, sulla base dei fabbisogni comprendenti servizi di trasporto in emergenza ed urgenza, si prevede una spesa presunta annuale pari ad € 1.760.356,11;

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del conseguente provvedimento.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'attestazione del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, dott. Marco Fachin, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio - Sanitari, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 43 del 17.5.2024;

DELIBERA

1. Di approvare per le motivazioni indicate in premessa gli schemi di convenzione, agli atti, per i servizi di soccorso sanitario di emergenza e urgenza dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;
2. Di affidare in convenzionamento, per le motivazioni e secondo le modalità di cui in premessa, agli Organismi di Volontariato, il servizio di soccorso sanitario di emergenza e urgenza dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti dal 01/01/2025 al 31/12/2027 secondo i rimborsi previsti come indicato nel modello di convenzione approvato dal presente provvedimento per la spesa presunta annuale di € 1.760.356,11 ;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Marco Fachin, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
4. Di stabilire che il Responsabile Unico del Progetto si avvarrà del Dott. Paolo Casarin, Coordinatore del SUEM, per il controllo e monitoraggio del servizio in convenzione;
5. Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, pari ad € 5.281.068,33 trova capienza nel budget riportato nella sottostante tabella:

Tabella Riassuntiva Budget

Anno Comp	Anno BDG	Codice BDG	Sub BDG	Anno Comm.	Codice Comm.	Conto	Tipo Conto	Importo
2025	2025	3701	0		0	BA1130	IS/GE	1.760.356,11 €
2026	2026	3701	0		0	BA1130	IS/GE	1.760.356,11 €
2027	2027	3701	0		0	BA1130	IS/GE	1.760.356,11 €

Importo Complessivo 5.281.068,33 €

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Direttore dei Servizi socio sanitari

Dott. Francesco FAVRETTI

Dott.ssa Maria Caterina DE MARCO

Dott.ssa Paola PALUDETTI

**Il Commissario
DOTT. GIUSEPPE DAL BEN**